

Allegato "A" al Rep. n. 78893/18286

STATUTO DELLA FONDAZIONE

FESTIVAL DEI DUE MONDI

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita per volontà del Comune di Spoleto, dell'Azienda di Promozione Turistica, del Consorzio Economico Urbanistico e BB. CC., del Maestro Gian Carlo Menotti, della Banca Popolare di Spoleto e della Cassa di Risparmio di Spoleto, una Fondazione denominata "Fondazione Festival dei Due Mondi" con sede in Spoleto, non avente scopo di lucro.

La Fondazione si qualifica come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS.

La locuzione "Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS" deve essere usata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha sede in Spoleto.

Articolo 2

SCOPI

Scopo della Fondazione è quello di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina denominata "Festival dei Due Mondi", ideata dal Maestro Gian Carlo Menotti e voluta dal Comune di Spoleto,

sostenendone le attività culturali.

A tal fine, la Fondazione potrà fare tutto quanto ritenuto necessario per assicurare la realizzazione della Manifestazione.

Per la miglior riuscita della Manifestazione, la Fondazione può altresì provvedere al recupero, al restauro ed al mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico ed ambientale, nonché a realizzare direttamente iniziative culturali, artistiche e promozionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

Articolo 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti apportati dai soci fondatori di cui all'art. 1 riportati nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante e dagli altri beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervenissero in futuro alla Fondazione sempre con specifica destinazione a patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione e gli eventuali incrementi per apporti, per lasciti e donazioni dovranno essere investiti, oltre che in titoli

garantiti dallo Stato od in beni immobili.

E' altresì possibile l'investimento in titoli obbligazionari, senza la presenza di componenti derivati e vincoli di subordinazione emessi da emittenti con rating minimo doppia A (AA).

Il patrimonio può essere alienato e reimpiegato secondo quanto previsto dal comma precedente.

In caso di alienazione dei beni immobili, le persone giuridiche o le persone fisiche che apportarono alla Fondazione i singoli beni, potranno esercitare il diritto di prelazione sui beni stessi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4

DESTINAZIONE RENDITE PATRIMONIALI E CONTRIBUTI

Le rendite patrimoniali sono destinate annualmente agli scopi di cui all'art. 2 nonché alle spese di funzionamento della Fondazione.

L'Assemblea può fissare annualmente la parte delle rendite, non superiore ad un decimo, che deve essere accantonata e reinvestita a patrimonio.

Agli scopi di cui all'art. 2 sono destinati anche i contributi di cui all'art. 5.

Articolo 5

ALTRE ENTRATE

La Fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che a

mezzo delle rendite del patrimonio, anche

utilizzando le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato e di Enti pubblici;

b) contributi di istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere;

c) contributi di privati cittadini italiani e stranieri;

d) entrate diverse ed eventuali da qualsiasi soggetto provenienti.

Articolo 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio preventivo della Fondazione relativo all'anno successivo ed il Conto consuntivo relativo all'anno precedente, distinto in conto spese e rendite ed in conto patrimoniale corredato dagli inventari, sono presentati dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, rispettivamente, entro il 31 dicembre (Bilancio preventivo) ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario (Conto consuntivo).

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

	È vietato alla Fondazione di distribuire, anche in	
	modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché	
	fondi, riserve o capitale, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte	
	per legge.	
	È inibito alla Fondazione istituire rapporti di	
	dipendenza lavorativa che non siano strettamente	
	necessari allo svolgimento delle proprie attività.	
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione presenta	
	all'Assemblea dei soci la pianta organica della	
	Fondazione e il relativo mansionario.	
	Articolo 7	
	REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL	
	Alla realizzazione del Festival dei Due Mondi, sia	
	per la parte culturale ed artistica che per quella	
	organizzativa, provvede la Fondazione nei modi e con	
	le forme che disciplinerà in occasione della	
	realizzazione delle edizioni della Manifestazione.	
	La Fondazione svolge la sua attività anche mediante	
	l'acquisizione dei contributi del Ministero per i	
	Beni e le Attività Culturali, ivi compresi quelli	
	concernenti il Fondo Unico per lo Spettacolo.	
	Articolo 8	
	ORGANI	
	Sono organi della Fondazione:	
	5	

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 9

ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

All'Assemblea partecipano:

a) il Comune di Spoleto con il Sindaco e, inoltre, con un numero di rappresentanti pari al numero dei rappresentanti assegnato a tutti gli altri partecipanti all'Assemblea messi insieme, con un minimo di cinque;

b) altri Enti ed Istituti pubblici e privati, italiani e stranieri, nonché cittadini italiani e stranieri, sia che abbiano partecipato alla costituzione della Fondazione, sia che vi abbiano aderito successivamente mediante apporti al patrimonio con un numero di rappresentanti rapportato, come appresso, al valore del patrimonio apportato:

-valore apportato da 103.291,00 (centotremila-duecentonovantuno/00) Euro in su, n. 2 (due) rappresentanti;

-valore apportato da 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a 103.290,00

(centotremiladuecentonovanta/00) Euro, n. 1 (uno)

rappresentante.

c) Enti, Istituzioni ed Associazioni, sia pubblici che privati, con sede in Spoleto e che da almeno dieci anni operino con fini culturali e che aderiscano alla Fondazione con apporti del valore di almeno 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) Euro, n. 1 rappresentante ciascuno.

d) Enti, Istituzioni pubbliche e private e privati cittadini, italiani e stranieri, globalmente considerati, che abbiano apportato singolarmente al patrimonio beni mobili o immobili per un valore noninferiore a 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) Euro, valore determinato sulla base dei risultati dell'ultimo bilancio approvato:

-per un apporto globale da 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a 103.290,00 (centotremiladuecentonovanta/00) Euro, n. 1 (uno rappresentante);

- per un apporto globale da 103.291,00 (centotremiladuecentonovantuno/00)Euro in su, n. 2 (due) rappresentanti.

Il numero dei rappresentanti spettanti agli Enti ed Istituti, pubblici e privati, ed a privati cittadini è determinato in relazione ai commi precedenti del

presente articolo, prima della convocazione dell'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunicato dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità con le quali i soggetti di cui alla precedente lettera d) procedono alla designazione dei propri rappresentanti.

Articolo 10

ASSEMBLEA - COMPITI

Spetta all'Assemblea:

a) accettare, con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei membri dell'Assemblea, nuovi apporti al patrimonio sotto qualsiasi forma e da chiunque disposti;

b) provvedere, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri dell'Assemblea, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 12, secondo comma, lettera (d). E' in facoltà dell'Assemblea di chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione persone in funzione della carica dalle stesse ricoperta in istituzioni pubbliche e private o in società. In tal caso il nominato decade dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione nel momento stesso in

	cui viene a cessare per qualsiasi causa dalla carica	
	in relazione alla quale è stata effettuata la nomina	
	ed è sostituito dal Consiglio di Amministrazione,	
	per cooptazione, da colui che nella istituzione o	
	società considerata gli succederà nella carica;	
	c) nominare un Sindaco effettivo ed uno supplente ai	
	sensi di quanto previsto dall'articolo 16, primo	
	comma, lettera (c);	
	d) approvare il bilancio preventivo su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	e) approvare il Conto consuntivo su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	f) approvare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, le modalità e le strutture da	
	supportare per la realizzazione del Festival dei Due	
	Mondi nel caso in cui la Fondazione decida di non	
	provvedere direttamente;	
	g) deliberare, con la maggioranza qualificata	
	prevista alla lettera a), eventuali modifiche al	
	presente Statuto, proposte dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	h) deliberare, con la maggioranza qualificata dei	
	2/3 (due terzi) le alienazioni e i reinvestimenti	
	patrimoniali di natura immobiliare proposti dal	
	Consiglio di Amministrazione.	

	Articolo 11	
	ASSEMBLEA - MODALITA DI CONVOCAZIONE,	
	DI COSTITUZIONE E DI DELIBERAZIONE	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente in via	
	ordinaria obbligatoriamente due volte l'anno per	
	deliberare sull'approvazione del Bilancio	
	preventivo, del Conto consuntivo e degli altri	
	argomenti di cui al precedente art. 10; potrà	
	inoltre essere convocata in via straordinaria,	
	sempre dal Presidente, su richiesta del Consiglio di	
	Amministrazione o di 1/3 (un terzo) dei membri	
	dell'Assemblea.	
	All'Assemblea sono invitati a partecipare, senza	
	diritto di voto, ma con facoltà di prendere la	
	parola, il Direttore Artistico, il Direttore	
	Amministrativo, il Presidente Onorario, se nominato,	
	nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione	
	che non siano, a loro volta, rappresentanti di Soci,	
	ed i Sindaci Revisori.	
	Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni	
	dell'Assemblea dei Soci e, in sede di approvazione	
	del Bilancio preventivo, presenta le linee annuali e	
	pluriennali delle edizioni del Festival.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere	
	spedito per lettera raccomandata almeno 15	

(quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando intervengano almeno 2/3 (due terzi) dei membri dell'Assemblea; in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli stessi. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un Segretario designato dal Presidente. Il Presidente nomina tra gli intervenuti 2 (due) scrutatori i quali accertano

la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con lo stesso Presidente e con il Segretario, il verbale dell'adunanza.

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica 5 (cinque) anni, è composto da un massimo di 5 (cinque) membri.

Il Consiglio di Amministrazione è in particolare formato:

(a) dal Sindaco pro tempore del Comune di Spoleto che ricopre, di diritto, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di Presidente della Fondazione;

(b) da un componente nominato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

(c) da un componente nominato dal Presidente della Regione Umbria;

(d) da due componenti nominati dall'Assemblea.

La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati

in surrogazione o in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che lo riterrà necessario il Presidente o tre dei suoi componenti che ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza per telegramma, posta elettronica o per telefax e deve contenere l'ordine del giorno. Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta almeno a 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Le adunanze sono valide quando siano presenti la metà più uno dei membri in carica le deliberazioni

sono prese a maggioranza dei componenti in carica;

in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto e con facoltà di intervento e proposta su qualsiasi argomento, ma senza diritto di voto, il Direttore Artistico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Amministrativo il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In caso di assenza del Direttore Amministrativo, funge da segretario un membro designato dal Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con la esclusione di quanto riservato dallo Statuto ai poteri dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede:

a) su proposta del Presidente, da effettuarsi con il concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, a nominare il Direttore Artistico, fissandone l'emolumento e la durata del contratto;

b) su proposta del Presidente, a nominare il Direttore Amministrativo, fissandone l'emolumento e

	la durata del contratto;	
	c)a proporre le alienazioni ed i reinvestimenti	
	patrimoniali di tipo immobiliare che saranno	
	deliberati dall'Assemblea con maggioranza	
	qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti;	
	d)all'approvazione dei contratti di natura	
	professionale non attinenti specificatamente alla	
	realizzazione delle manifestazioni artistico-	
	culturali;	
	e) a formare il bilancio preventivo ed il conto e	
	consuntivo della Fondazione per poi rimetterli,	
	accompagnati da una relazione, all'Assemblea;	
	f)ad approvare il budget annuale del Festival	
	presentato dal Direttore Artistico;	
	g)alla erogazione dei contributi per le	
	manifestazioni connesse e correlate alla promozione	
	ed alla realizzazione del Festival su proposta del	
	Direttore Artistico;	
	h)ad autorizzare l'ottenimento di prestiti a	
	breve termine, nei limiti del patrimonio, al solo	
	fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, la	
	anticipata disponibilità di contributi accertati,	
	sia pubblici che privati, a favore della Fondazione;	
	i)a tutte le iniziative previste dal secondo	
	comma dell'art. 2, ivi comprese quelle relative alla	

pubblicizzazione della Manifestazione su proposta
del Direttore Artistico.

Fermo quanto previsto dal presente art. 12, primo e
secondo comma, il Consiglio di Amministrazione
nomina al proprio interno un Vice Presidente. Al
pari di quanto previsto per il Consiglio di
Amministrazione, la carica di Vice Presidente è
gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su
proposta del Direttore Artistico, coordinatori nei
diversi settori in cui si articola il Festival,
disciplinando i relativi rapporti mediante appositi
contratti.

E' inoltre in facoltà del Consiglio di
Amministrazione di istituire, su proposta del
Presidente del Consiglio di Amministrazione la
carica di Presidente onorario e provvedere alla sua
nomina, ferma in ogni caso la natura gratuita della
carica.

È altresì in facoltà del Consiglio di
Amministrazione istituire, regolandone l'attività,
un Comitato d'Onore del quale potranno essere
chiamate a far parte, su proposta del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, persone che abbiano
contribuito o possano contribuire direttamente o

indirettamente alla riuscita della Manifestazione ed al suo sostentamento. La partecipazione al Comitato d'Onore è comunque a titolo gratuito.

Articolo 13

PRESIDENTE

Il Sindaco pro tempore del Comune di Spoleto è, di diritto, Presidente della Fondazione.

Il Presidente:

(i) promuove, cura e coordina i rapporti esterni, sia in Italia che all'estero, della Fondazione e compie tutti gli atti opportuni a tal fine, nonché quelli attribuitigli direttamente dallo Statuto e, per delega, dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) supervisiona l'elaborazione dello schema di bilancio della Fondazione, predisposto dal Direttore Artistico e dal Direttore Amministrativo e lo rimette al Consiglio di Amministrazione per i successivi adempimenti.

Al Presidente compete di esaminare e sorvegliare la realizzazione del Festival e di riferire, in proposito, tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per le eventuali determinazioni da adottare. Predispose, anche sulla base dei dati fornitigli dal Direttore Amministrativo, la

relazione annuale sull'attività svolta dalla

Fondazione nell'esercizio finanziario e la sottopone

al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Presidente, salvo quanto diversamente esposto dal

presente Statuto, ha la rappresentanza legale della

Fondazione con facoltà di delegarla, in tutto o in

parte, per singoli atti o categorie di atti.

Resta salvo quanto specificamente previsto a

proposito del Direttore Artistico dall'articolo 14.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il

Consiglio di Amministrazione, svolge i compiti di

stimolo dell'attività degli organi collegiali cui

partecipa e vigila sull'andamento generale della

Fondazione.

Nel caso di comprovata e documentata necessità il

Presidente, al fine di garantire l'ordinato e

tempestivo funzionamento della Fondazione, adotta,

in via d'urgenza, i provvedimenti la cui competenza

è demandata dal presente Statuto al Consiglio di

Amministrazione. Dei provvedimenti adottati deve

essere fatta relazione al Consiglio di

Amministrazione nella sua prima adunanza al fine di

ottenerne la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente,

questi è sostituito dal Vice Presidente.

Al pari di quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, la carica di Presidente è gratuita. Resta salvo il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

Articolo 14

DIREZIONE ARTISTICA

Il Direttore Artistico, nei limiti del budget assegnato, opera in piena autonomia ai fini della elaborazione e realizzazione del programma relativo al Festival e delle manifestazioni artistico culturali della Fondazione.

Coordina le attività culturali della Fondazione e compie tutti gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e quelli per i quali ha avuto delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Può avvalersi di esperti e di professionisti nonché di altre figure professionali per lo svolgimento delle sue funzioni nell'ambito del budget allo stesso assegnato. D'intesa con il Direttore Amministrativo, propone al Presidente la disciplina dei rapporti fra la Fondazione ed i soggetti sopra menzionati.

Articolo 15

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

	Il Direttore Amministrativo dirige	
	amministrativamente e finanziariamente la Fondazione	
	e compie tutti gli atti ad esso attribuiti dallo	
	Statuto e quelli per i quali abbia avuto delega dal	
	Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.	
	Per la parte di competenza formula le proposte per	
	le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di	
	Amministrazione, cura l'esecuzione dei provvedimenti	
	adottati dagli organi anzidetti, predispone i	
	bilanci preventivi e consuntivi e, d'intesa con il	
	Direttore Artistico, il budget del Festival e lo	
	rimette, con il proprio parere, al Consiglio di	
	Amministrazione, provvede agli incassi, ai	
	pagamenti, alla tenuta della contabilità e degli	
	inventari.	
	Ha, inoltre, facoltà di compiere tutte le operazioni	
	bancarie e finanziarie, ivi compreso il rilascio di	
	fideiussioni, necessarie per dare esecuzione ai	
	deliberati del Consiglio di Amministrazione.	
	Cura le relazioni di natura amministrativa e	
	finanziaria con gli organi dello Stato e degli altri	
	Enti pubblici ed assicura l'adempimento di tutti gli	
	obblighi di legge e delle richieste formulate dallo	
	Stato e dagli Enti pubblici in ordine alla pratiche	
	concernenti gli affari istituzionali e la	

	concessione di contributi in favore della	
	Fondazione.	
	In caso di vacanza le funzioni attribuite al	
	Direttore Amministrativo verranno svolte dal	
	Presidente, il quale provvederà a convocare, nel più	
	breve tempo, il Consiglio di Amministrazione per la	
	designazione del Direttore Amministrativo.	
	Articolo 16	
	COLLEGIO DEI REVISORI	
	Presso la Fondazione funziona un Collegio di 3 (tre)	
	Sindaci Revisori effettivi e 2 (due) supplenti con	
	le attribuzioni ed i compiti previsti dagli artt.	
	2397 e seguenti del Codice Civile, nominati:	
	(a) un Sindaco effettivo, con funzioni di	
	Presidente, nominato con Decreto del Ministro per i	
	Beni e le Attività Culturali;	
	(b) un Sindaco effettivo ed un supplente nominati	
	con Decreto del Ministro dell'Economia e delle	
	Finanze;	
	(c) un Sindaco effettivo ed uno supplente nominati	
	dall'Assemblea della Fondazione che dovrà sceglierli	
	tra persone iscritte nel ruolo dei Revisori dei	
	Conti.	
	I Sindaci, in particolare, provvedono al controllo	
	della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica	
	21	

dei bilanci preventivi e delle carte contabili. I

Sindaci, inoltre, predispongono le relazioni al

bilancio preventivo ed al conto consuntivo che

devono essere presentate all'Assemblea in sede di

discussione degli anzidetti documenti contabili.

Il compenso dei Sindaci è fissato dall'Assemblea nel

rispetto dei limiti di legge. Spetta in ogni caso ai

Sindaci il rimborso delle spese vive documentate,

sopportate per l'espletamento della funzione.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non

partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio

di Amministrazione, decade dall'Ufficio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 5 (cinque)

anni.

Articolo 17

CESSAZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di cessazione per qualsiasi motivo della

Fondazione, l'intero patrimonio mobiliare ed

immobiliare risultante dopo la liquidazione sarà

trasferito - sentita l'Agenzia per le Organizzazioni

Non Lucrative di Utilità Sociale - integralmente al

Comune di Spoleto perché venga destinato al sostegno

di manifestazioni ed attività culturali ed

artistiche o ad altri fini di pubblica utilità.

Articolo 18

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Spoleto, 27 dicembre 2012

Gilberto Stella

Daniela Tosti

Carlo Petrini

Marco Pirone Notaio

... copia conforme all'originale che si rilascia per
gli usi consentiti. annessi pl. allegati "B" e "C"
Spoleto 7 gennaio 2013



[illegible]